

## **STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

### **TRIBUNALE DI MILANO**

### **SEZIONE LAVORO**

### *RICORSO EX ART 700 C.P.C.*

### *CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART 151 C.P.C.*

Per la ricorrente:

- POLVERINO GIUSI nata a Napoli il 01.07.1995 e residente in Napoli alla via Vicinale Sant'Aniello n.36, C.F.: PLVGS195L41F839C;

rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F.: SPSLDA82M29L845K) e Ciro Santonicola (C.F.: SNTCRI84L12C129L), elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7.

Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it).

-RICORRENTE-

### **CONTRO**

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA in persona del Dirigente *pro tempore*;
- ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON ORIONE", Via Fabriano 4 - 20161 Milano, C.F. 80130190152, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA FAIPÒ", Viale Europa, 2 - 20060 Gessate (MI), C.F. 91546530154, in persona del Dirigente *pro tempore*;



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

- ISTITUTO COMPRENSIVO "LOCATELLI-QUASIMODO" Via Veglia, 80 – Milano, C.F. 97505070157, in persona del Dirigente pro tempore;

Tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Milano alla Via Carlo Freguglia, 1.

-RESISTENTI-

### NONCHE':

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA dell'USR Lombardia, AT di Milano, profilo collaboratore scolastico, valide per gli anni 2018/2021, in cui la ricorrente risulta inserita, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

-CONTROINTERESSATI-

### BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Questo procuratore, preliminarmente, evidenzia come *il ricorrente lamenti un'impropria esclusione dalla graduatoria di istituto di terza fascia del personale ATA. Il petitum del presente giudizio è costituito dal un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del diritto del ricorrente al essere reinserito nella graduatoria ATA in virtù del possesso di idoneo titolo di accesso.*

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

amministrazione, “incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”. La circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti” non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

### **BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE**

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

L'istante ha prestato l'ultimo servizio presso l'Istituto Comprensivo “Don Orione” di Milano.

### FATTO

La sig.ra Polverino Giusi ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3<sup>a</sup> fascia ATA, triennio 2018/2021, per il profilo Collaboratore Scolastico (CS) agli istituti scolastici compresi nell'ambito territoriale provinciale di Milano (allegato 1).

Il titolo indicato per accedere al profilo di Collaboratore Scolastico (CS) è rappresentato dal Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina” conseguita nell'a.s. 2012/2013 presso la Scuola Paritaria, Centro Studi Sannitico, viale Sant'Alfonso n. 5 -82015 Durazzano (BN), allegato 2.

La ricorrente è stata individuata quale destinataria del primo contratto di lavoro a tempo determinato prot. 4345 del 24.09.2018, per il profilo di Collaboratore Scolastico, presso l'Istituto



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Comprensivo “Alda Faipò” di Gessate (MI), con decorrenza dal 24.09.2018 al 27.09.2018 per n. 36 ore settimanali (allegato 3).

Nel medesimo a.s. 2018/2019, la ricorrente ha continuato il servizio come Collaboratrice Scolastica presso l’Istituto Comprensivo “Locatelli-Quasimodo” di Milano dal 28.09.2018 al 31.08.2019.

Nel successivo anno scolastico la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo determinato prot. 2056 del 11.09.2019 per il profilo di Collaboratore Scolastico, presso l’Istituto Comprensivo “Don Orione” di Milano, con decorrenza dal 11.09.2019 al 31.08.2020 per n. 36 ore settimanali (allegato 4).

L’Istituto Comprensivo “Alda Faipò” di Gessate (MI) con decreto prot. 5697 del 25.10.2019, in applicazione dell’art 7 del D.M. 640/2017, eseguiti i controlli sulla veridicità dei titoli e servizi dichiarati dalla Collaboratrice Scolastica Polverino Giusi, rettificava il punteggio da 17.30 al 16.30 (allegato 5). In definitiva, Istituto Comprensivo “Alda Faipò” di Gessate (MI) convalidava la validità del titolo di accesso per il profilo CS rappresentata dal Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina” conseguita nell’a.s. 2012/2013 presso la Scuola Paritaria, Centro Studi Sannitico

Nonostante la convalida del punteggio, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Alda Faipò” di Gessate (MI) con decreto prot. 6809 del 09.12.2019 (allegato 6) disponeva il deprezzamento del ricorrente dalle graduatorie d’istituto di III fascia personale ATA, triennio 2018-2021, per il profilo professionale Collaboratore Scolastico (CS), preso atto della nota prot. 6026 del 04.12.2019 emessa dall’ATP di Benevento (allegato 7) per cui *“l’Istituto Paritario Centro Studi Sannitico non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento degli esami di qualifica triennale nell’anno scolastico considerato”*.

Il decreto di deprezzamento ha indotto la risoluzione del contratto a tempo determinato, profilo CS, in corso nell’a.s. 2019/2020. Difatti, l’Istituto Comprensivo “Don Orione” di Milano con decreto prot. 2877 del 10.12.2019 ha disposto la risoluzione del contratto a tempo determinato n. 2056 del 11.09.2019 a partire dal 10.12.2019 (allegato 8).



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Il Centro Studi Sannitico aveva richiesto la parità scolastica per l'a.s. 2012/2013, ma non l'aveva ottenuta per il diniego espresso dell'USR Campania. Avverso il diniego di concessione della parità l'Istituto presentava ricorso al Tar Campania e poi appello al Consiglio di Stato contro la sentenza di rigetto di primo grado. Con sentenza n. 5211/2015 (allegato 9) il Consiglio di Stato accoglieva l'appello e annullava il provvedimento di diniego della parità. L'USR Campania, quindi, con il decreto n. 360 del 11/01/2016 (allegato 10), in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, annullava il provvedimento di diniego della parità e riconosceva la parità scolastica all'Istituto Centro Studi Sannitico con decorrenza dall' a.s. 2012/2013. Anche sul sito istituzionale dell'USR Campania vi è l'elenco delle scuole paritarie dal quale risulta che il Centro Studi Sannitico è riconosciuto paritario dall' a.s. 2012/2013 (allegato 11).

Ma vi è di più. La ricorrente nell'anno scolastico 2012/2013 ha effettivamente sostenuto le prove d'esame in qualità di candidato esterno presso il Centro Studi Sannitico come dimostrato dall'attestato n. 1068 del 23.10.2019 (allegato 12)

La motivazione addotta dal D.S. dell'I.C. "Alda Faipò" circa l'impossibilità per un istituto che abbia appena ricevuto la parità di svolgere nello stesso anno scolastico gli esami di qualifica triennale è del tutto infondata, atteso che la ricorrente ha partecipato alla sessione d'esame in qualità di candidata esterna.

Pertanto, il provvedimento di decadenza dalle graduatorie e i conseguenti provvedimenti di risoluzione dei contratti sono illegittimi in quanto la ricorrente ha regolarmente conseguito il diploma di qualifica presso l' Istituto Paritario riconosciuto dall'USR Campania e autorizzato a rilasciare tali diplomi (cfr. anche Elenco scuole paritarie tratto dal sito internet istituzionale dell'USR Campania, allegato 11).

Si rende necessario, pertanto, instaurare il presente giudizio al fine della disapplicazione dei provvedimenti illegittimi sopra descritti con conseguente ricollocazione in graduatoria e ripristino del punteggio ingiustamente decurtato.

Tanto premesso, è interesse della Sig.ra Polverino Giusy agire in giudizio, con procedura d'urgenza, al fine di richiedere il reinserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia a.s. 2018/21 delle 30 istituzioni scolastiche indicate nel modello 3 D, profilo Collaboratore Scolastico,



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

previa disapplicazione del decreto n. 6809 del 09.12.2019 di depennamento emesso dall'Istituto Comprensivo "Alda Faipò" di Gessate (MI) e del decreto prot. 2877 del 10.12.2019 di risoluzione del contratto a tempo determinato, in corso nell'a.s. 2019/2020, emesso dall'Istituto Comprensivo "Don Orione" di Milano, stante l'impossibilità di ricevere convocazioni.

### DIRITTO

#### *Sul fumus boni iuris*

#### **1. SULLA VALIDITA' DEL TITOLO DI ACCESSO.**

L' Istituto "Centro Studi Sannitico" di Durazzano (BN) è riconosciuto come paritario dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania come risulta sia dall' Elenco stesso consultabile sul sito istituzionale del Miur (allegato 11), dal quale emerge appunto che l'Istituto in parola è paritario dall' a.s. 2012/2013 sia dal decreto n. 360 del 11 gennaio 2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania dal quale si legge espressamente: *"L' Istituto Professionale – settore Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera – articolazioni: Enogastronomia, servizi di sala e di vendita, denominato Centro Studi Sannitico con sede in Durazzano, alla Via Sant'Alfonso n. 5, [...] è riconosciuto, ai sensi della Legge n. 62 del 2000, quale scuola paritaria secondaria di II grado con decorrenza dall' a.s. 2012/2013"* (cfr. allegato 10).

Pertanto, l'Istituto in parola, contrariamente a quanto riferito da controparte, era autorizzato a rilasciare i diplomi di qualifica professionale fin dall' a.s. 2012/2013. Il fatto che un Istituto Paritario non possa rilasciare diplomi triennali il primo anno di esercizio dell'attività è una tesi erronea in quanto i candidati che hanno partecipato alla sessione d'esame a.s. 2012/2013, come la ricorrente, erano candidati esterni cioè privatisti.

L'assenza del titolo in originale è dovuta soltanto al fatto che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento non ha mai consegnato le pergamene alla scuola paritaria.

Evidentemente, parte resistente attribuisce l' invalidità del titolo al fatto che l'istanza di riconoscimento della parità per l'anno scolastico 2012/2013 era stata in un primo momento rigettata dall'USR Campania. Tuttavia, l'Istituto Paritario ha impugnato il provvedimento di diniego davanti al Tar e la vicenda si è conclusa con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 (allegato 9) che



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

ha definitivamente riconosciuto le ragioni dell'Istituto stabilendo che l'istanza per l'ottenimento della parità scolastica doveva essere accolta. Di conseguenza, l'USR Campania in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato ha concesso la parità con effetto retroattivo ovvero con decorrenza dall' a.s. 2012/2013. Ebbene, con il decreto citato l'Ufficio Scolastico Regionale ha voluto sanare l'attività svolta fino a quel momento dall'Istituto Centro Studi Sannitico e in particolare riconoscendo la validità anche ai diplomi di qualifica rilasciati.

La certificazione prodotta, recante prot. 1068 del 23/10/2019 (allegato 12) a firma del Coordinatore delle Attività Didattiche del Centro Studi Sannitico, attesta che la ricorrente ha conseguito nell'a.s. 2012/2013 il "Diploma di Qualifica (triennale) di Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Cucina".

A tale certificazioni va riconosciuto il valore di prova legale in quanto atto rilasciato da un soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale. Nell'attuale sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie assolvono ad un servizio pubblico e possiedono l'abilitazione a rilasciare titoli di studio con valore legale. Per questo motivo sono soggette alla vigilanza sempre più stringente da parte del Ministero della pubblica istruzione, per garantire la trasparenza e soprattutto salvaguardare la reputazione dell'istruzione paritaria.

Pertanto, le certificazioni rilasciata dalla scuola paritaria ha il valore di prova legale e cioè, ai sensi dell'art 2700 c.c., fanno "piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".

I docenti di scuola paritaria, nell'esercizio delle loro funzioni, sono "pubblici ufficiali"; così pure il coordinatore didattico e il gestore. Lo conferma la Corte di Cassazione sez V penale con la sentenza n. 15367/2014 nonché con la sentenza Sezione V, penale, n. 6138 del 22/01/1991.

Dichiara la Suprema Corte che l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge 19/1/42 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa. Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti, hanno al pari di color che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale. Il successivo periodo è ancora più esplicito: In



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

virtù della citata equiparazione, deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri, siano pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione economica dell'ente.

La ricorrente ha regolarmente conseguito il titolo dichiarato all'esito di regolari esami. Ne deriva, dunque, che la stessa non si è attribuito una qualifica professionale che non era in suo possesso. Difatti, non è imputabile alla stessa la sussistenza di eventuali vizi amministrativi che potrebbero inficiare tali provvedimenti, come oggi invece riferito dall'Amministrazione scolastica.

A distanza di circa 7 anni dal conseguimento della qualifica professionale la ricorrente è venuta a conoscenza che il titolo rilasciato dall'Istituto Paritario non sarebbe valido, nonostante il superamento dell'esame sostenuto, e ciò per problematiche amministrative, peraltro non esplicitate, che questi non poteva e non era tenuta a conoscere. Pertanto, ne discende la veridicità della dichiarazione resa nella domanda di inserimento, posto che la questione circa la validità della qualifica afferisce ad altra e diversa vicenda amministrativa, rispetto alla quale la ricorrente è del tutto estranea e irresponsabile. In altri e più chiari termini, il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati ovvero il conseguimento del diploma, e peraltro mai annullati o revocati, con gli effetti giuridici e la decorrenza ivi indicata.

Non è evidentemente imputabile alla ricorrente la sussistenza (né tanto meno la conoscenza) di vizi amministrativi che potrebbero inficiare tali provvedimenti, come oggi invece riferisce l'Amministrazione Scolastica. Vizi che peraltro non vengono in alcun modo esplicitati e che – soprattutto - non hanno ancora comportato alcuna declaratoria di annullamento dei diplomi rilasciati dalla scuola paritaria.

A ben vedere, tali vizi non solo non sono indicati ma neanche dedotti dall'Amministrazione la quale si limita a comunicare che il diploma di qualifica professionale non sarebbe stato legittimamente conseguito presso un Istituto autorizzato a svolgere gli esami di qualifica triennale statale nell'anno scolastico 2012/2013 secondo il rispetto della normativa in materia.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Anche a voler considerare come non valido il titolo dichiarato l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque considerare la buona fede della ricorrente e valutare il carattere incolpevole dell'affidamento riposto nella sussistenza del titolo di studio. In un caso analogo il Consiglio di Stato ha convalidato il percorso di studio di un ricorrente laureatosi alla Statale di Milano sulla base di un diploma di maturità poi rivelatosi non valido (Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 3787/2016).

Alla luce di quanto detto, sussiste una palese violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ex art. 97 Cost, e conseguente illegittimità dei provvedimenti contestati.

### 2. SULL' ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ DELLA VERIFICA DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO (ART. 7, D.M. 640/2017).

L'art. 7 del D.M. 640/2017 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2018/21.

Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.

Un volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Nel caso di specie, l'ampio lasso temporale tra la domanda (ottobre 2017), il conferimento del primo incarico (settembre 2018) e il decreto di depennamento (dicembre 2019), determina l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente.

Il Dirigente Scolastico nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 7.4 e 7.5 del DM 640/2017 sulle dichiarazioni fornite ai sensi del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare tempestivamente i dati contenuti nelle domanda di inserimento nelle graduatorie.

Posto che, come è stato evidenziato, le dichiarazioni della ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della Pubblica Amministrazione.

Il Ministero (rectius l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, il termine "tempestivamente" indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009.

Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio. Infatti, la mancata valutazione tempestiva della domanda ha come conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede della rettifica del punteggio disposta dal dirigente con l'atto qui impugnato, al ricorrente verranno riconosciuti i servizi prestati presso l'istituto scolastico statale solo di fatto e non ai fini giuridici.

Pertanto, la ricorrente al momento di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie del prossimo triennio non potrà indicare il servizio svolto da settembre 2018 in poi!! Diversamente



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente la domanda. Per quanto sopra si evince che l'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente il quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento dell'amministrazione resistente. La colpa delle odierne resistenti risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia.

### **\*\* \* *Sul periculum in mora* \* \*\***

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di Collaboratore Scolastico.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza in vista delle convocazioni per l'assegnazione delle supplenze per l'a.s. 2020/2021 previste il 1 settembre .

Il ricorrente dal momento in cui ha ricevuto il decreto di depennamento dalle graduatorie d'istituto non ha più lavorato! Quindi la Sig.ra Polverino Giusy di fatto non lavora e non può lavorare in quanto esclusa dalla graduatoria ATA dall'unico profilo professionale indicato rappresentato dal Collaboratore Scolastico

Il mancato inserimento nella terza fascia delle graduatorie del personale ATA, profilo CS, non gli consentirà l'accesso nella scuola in occasione delle nomine previste con l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021.

Pertanto, si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza anche annuali.

La ricorrente, per dimostrare la propria situazione economica allega l'ultima dichiarazione dei redditi (allegato 13).

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

### RICORRE

all'Ill.mo Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, affinché, *Voglia contrariis reiectis*,

1. Previa disapplicazione del decreto n. 6809 del 09.12.2019 di depennamento emesso dall'Istituto Comprensivo "Alda Faipò" di Gessate (MI) e del decreto prot. 2877 del 10.12.2019 di risoluzione del contratto a tempo determinato, in corso nell'a.s. 2019/2020, emesso dall'Istituto Comprensivo "Don Orione" di Milano;
2. accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico (Diploma di Qualifica Professionale) e conseguentemente ordinare all'Amministrazione resistente di ricollocare la ricorrente nella graduatoria di terza fascia del personale ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico;
3. riconoscere la validità anche ai fini giuridici di tutto il servizio svolto dalla ricorrente presso le scuole statali e fino al 31/08/2020, data di scadenza dell'ultimo contratto;



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

4. conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da mancato guadagno parametrato alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito fino al 31/08/2020 se il contratto non fosse stato illegittimamente risolto;
5. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA, CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. domanda di inserimento delle graduatorie personale ATA;
2. Diploma di Qualifica Professionale Triennale di "Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina" conseguita nell'a.s. 2012/2013 presso la Scuola Paritaria, Centro Studi Sannitico;
3. contratto di lavoro a tempo determinato 4345 del 24.09.2018, presso l'Istituto Comprensivo "Alda Faipò" di Gessate (MI);
4. contratto di lavoro a tempo determinato 2056 del 11.09.2019, presso l'Istituto Comprensivo "Don Orione" di Milano;
5. decreto prot. 5697 del 25.10.2019 di convalida emesso dall'Istituto Comprensivo "Alda Faipò" di Gessate (MI);
6. decreto n. 6809 del 09.12.2019 di depennamento emesso dall' dell'Istituto Comprensivo "Alda Faipò" di Gessate (MI);
7. nota prot. 6026 del 04.12.2019 emessa dall'ATP di Benevento;
8. decreto prot. 2877 del 10.12.2019 di risoluzione del contratto a tempo determinato, in corso nell'a.s. 2019/2020, emesso dall'Istituto Comprensivo "Don Orione" di Milano;
9. sentenza 5211/2015 Consiglio di Stato;
10. decreto prot. AOODRCA 360 dell'11 gennaio 2016 dell' USR Campania;
11. elenco delle scuole paritarie
12. attestato n. 1068 del 23.10.2019 Centro Studi Sannitico;
13. dichiarazione dei redditi anno 2019;
14. ultimo cedolino;
15. DM 640/2017;



## **STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

*Salvisiuribus*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e che il ricorrente risulta esente dal versamento.

Castellammare di Stabia, 29.06.2020

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/a..... GIUSI POLVERINO.....

C.F. .... PLVGS195L41F839C.....

nato/a a .... NAPOLI..... il .... 01/07/95.....

residente in..... MILANO.....

nomino

gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

La presente vale, altresì, come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali, anche ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi "GDPR"), già vigente.

Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Amato n. 7.

..... Napoli....., li. 28/05/20

Firma..... giusi polverino.....

V. per autentica

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito



**TRIBUNALE DI MILANO - Sezione lavoro**

**DECRETO DI CONVOCAZIONE**  
**nelle forme di cui all'art. 83, comma 7, d.l. 18/2020**

**N. R.G. 5363/2020**

Il Giudice dott.ssa Sara Manuela Moglia

Ritenuto di potersi dare corso a quanto previsto dall'art. 83 co.7 lett. f) (**collegamento a remoto**);  
letto l'art. 2 del *Provvedimento* (previsto dall'art. 83 dal d.l. citato) del DGSIA pubblicato il 20  
marzo 2020, che consente le udienze a remoto attraverso il programma *Teams*; lette le linee guida  
approvate dal CSM il 26 marzo 2020;

**P.Q.M.**

**dispone** darsi comunicazione ai procuratori delle parti che l'udienza si terrà il 29 luglio 2020, ore  
12 collegandosi alla stanza virtuale tramite il seguente link del magistrato per questa udienza:

[Join Microsoft Teams Meeting](#)

[Learn more about Teams](#)

Dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati a controparte entro la data del 12 luglio  
2020.

Si comunichi  
06/07/2020

Il giudice  
*Dott.ssa Sara Manuela Moglia*





**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**

**Verbale di udienza**

**Nella causa iscritta al R.G.L n.**

Oggi, 29 luglio 2020, ore 12,

essendo collegato il giudice dott.ssa Sara Manuela Moglia e il giudice in tirocinio dott.ssa Eleonora Carsana

si svolge l'udienza con la modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. f), D.L.17 marzo 2020, n. 18, con il programma *Teams*;

sono presenti mediante collegamento *a remoto*;

per la ricorrente l'avv.to Santonicola

per il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale la prof.ssa Regina Ciccarelli;

essi esprimono la loro libera volontà di partecipare *a remoto* tramite lo strumento telematico;

Il giudice attesta la regolare instaurazione del contraddittorio in quanto i procuratori delle parti si sono collegati da remoto utilizzando il link messo a disposizione senza eccepire anomalie nel collegamento.

Invita i procuratori delle parti ad attestare le rispettive identità ed a dichiarare se intendono formulare eccezioni alla trattazione della causa tramite collegamento da remoto (modalità scelta stante l'invito contenuto nel provvedimento n. 50/2020 punto 8 del Presidente del Tribunale di Milano al celere avvio delle udienze da remoto); invita inoltre i procuratori delle parti a dichiarare se le parti hanno interesse ad un rinvio d'udienza per poter partecipare personalmente all'udienza da remoto, non essendo state in grado di collegarsi per l'udienza odierna.



Invita i procuratori delle parti a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

I difensori, preso atto di quanto sopra, nulla eccepiscono.

La registrazione dell'udienza deve ritenersi vietata.

Le parti chiedono la decisione della causa e discutono oralmente le rispettive conclusioni.

L'avv.to Santonicola insiste nella notifica per pubblici proclami nei confronti di coloro che risulterebbero pregiudicati in caso di accoglimento del ricorso.

Chiede anche di poter depositare precedente in termini.

La professoressa Ciccarelli rappresenta che la retroattività del riconoscimento della parificazione vale per il riconoscimento dell'anno scolastico, ma non per l'esame di finale.

L'esame di stato è regolato dal Dlgs n. 62/17 attuativo della legge n. 107 di riforma della maturità e prevede, anche per le scuole paritaria, l'intervento di una commissione nominata dall'Ufficio Scolastico Regionale.

La retroattività non consentiva alla scuola di poter dare garanzia all'esame sostenuto che non si è svolto con le modalità richieste per un esame di maturità.

Per questo la scuola di provenienza non ha certificato l'attestato rilasciato in copia.

La ricorrente avrebbe potuto sostenere gli esami presso altro istituto come esterna, invece è stata candidato esterno in una scuola non paritaria .

Il giudice, ritenuto che il contraddittorio debba essere integrato con la notifica a coloro che compongono la graduatoria dalla quale la ricorrente è stata depennata e nella quale chiede di essere riammessa, dispone che parte ricorrente proceda a notificare il ricorso ed il presente verbale nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c. secondo le disposizioni in esso contenute.

Autorizza il deposito della giurisprudenza offerta.

Ordina che a tale adempimento si provveda nei termini di legge **perentori** che si indicano fino al 10 settembre 2020.

Rinvia l'udienza al 29 settembre 2020, ore 12.

Disponendo che, con il consenso delle parti, tale prossima udienza si svolga tramite collegamento via teams utilizzando lo stesso link già comunicato.



**Il Giudice**

**dott.ssa Sara Manuela Moglia**





## TRIBUNALE di MILANO

### *Sezione Lavoro*

Il Presidente della Sezione Lavoro;

letta l'istanza ex articolo 150 c.p.c. depositata nell'interesse della parte ricorrente Polverino Giusi nel procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al RGL n. 5363/2020 e il provvedimento in tal senso del Giudice assegnatario del procedimento reso all'udienza del 29.7.2020;

vista la delega rimessa alla scrivente dal Presidente del Tribunale di Milano ;

visto il parere favorevole del Pubblico ministero;

rilevato che il procedimento è proposto nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per ottenere la dichiarazione del diritto della parte ricorrente alla ricollocazione nella III fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Milano del personale ATA per il profilo di Collaboratore scolastico per il triennio 2018-2021;

considerato che l'elevato numero dei destinatari della notifica determina rilevanti difficoltà in ordine alla loro esatta identificazione ed alla loro residenza anagrafica, necessaria per la notifica secondo le modalità ordinarie, e che tali difficoltà inducono a ritenere legittima e opportuna la notifica per pubblici proclami che, peraltro, risulterebbe particolarmente onerosa se corredata dall' indicazione in Gazzetta Ufficiale del nominativo di tutti i soggetti ricompresi nella graduatoria in questione;

considerato che l'articolo 150 comma 3 del c.p.c. consente al Presidente di indicare i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati;

### AUTORIZZA

la parte ricorrente a notificare entro il 19 settembre 2020 il ricorso predetto, unitamente alla memoria di costituzione del MIUR ed al verbale di causa, ai sensi dell'articolo 150 comma tre c.p.c., mediante deposito di copia degli atti nella Casa Comunale di Milano e mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un sintetico avviso che contenga gli estremi del procedimento, l'autorità giudiziaria presso la quale questo è pendente, il provvedimento di fissazione dell'udienza, le Amministrazioni e le altre parti eventualmente intimiate, la generica indicazione degli istanti, l'oggetto della domanda e l'indicazione, come controinteressati, dei *soggetti inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2018-2021 della provincia di Milano del personale ATA per il profilo di Collaboratore scolastico* e che faccia rinvio al sito internet istituzionale del MIUR, al sito istituzionale del Tribunale di Milano e ad altri siti di consultazione diffusa nel settore della scuola (ad esempio

www.orizzontescuola.it e www.tecnicadellascuola.it ) nei quali verranno riportati, oltre ai suddetti dati sintetici, il ricorso nel testo integrale, la memoria di costituzione e i verbali di causa, avendo cura che l'avviso permanga su tali siti almeno sino alla data della prossima udienza.

Milano, 9.9.2020

Il Presidente della Sezione Lavoro

*Dott.ssa Paola Ghinby*



Depositato nella cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale Ordinario di Milano

**OGGI - 9 SET. 2020**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Giuseppina DE MARTINO

